TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 39

Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 2, ultimo comma

Il limite massimo di eta' per conseguire la nomina a ufficiale di complemento e' portato a cinquantacinque anni per i sottufficiali e militari di truppa di cui ai precedenti articoli 35, n. 1°, 36 e 37.

Versione in vigore dal 14 giugno 1938, non più in vigore dal 19 gennaio 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-39-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-2-ultimo-comma/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it